



**Comune di
Scoppito**

PROT. N. 5757 DEL 21.11.2019

**BANDO ESPLORATIVO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO ANNO 2019**

(LOCAZIONI ANNO 2018).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

Visto l'art. 11 della Legge 04/12/1998 n. 431 e s.m.i. che istituisce un Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il Decreto-Legge n. 240 del 13/09/2004, convertito dalla Legge 12/11/2004, n. 269;

Visto il Decreto-Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito dalla Legge 06/08/2008, n.133;

Vista la nota della Giunta Regionale Abruzzo n. 317135 del 13/11/2019;

Vista la nota della Giunta Regionale n. 323729 del 19/11/2019;

RENDE NOTO

Che l'Ente, su esplicita richiesta della Regione Abruzzo, intende quantificare l'entità delle possibili risorse che potrebbero essere assegnate per il beneficio in parola e che a partire dal giorno 21/11/2019 al giorno 09/12/2019 compreso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda, utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione, per richiedere un contributo per il rimborso parziale dei canoni di affitto. Resta inteso che l'istanza prodotta sarà accolta e finanziata solo nel caso di concessione delle risorse da parte della Regione Abruzzo.

Art. 1 - requisiti per l'accesso.

Nel periodo di pubblicazione del bando (21/11/2019 —09/12/2019) il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o Stato di provenienza (gli immigrati devono possedere il certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero cinque nella Regione Abruzzo, comma 13, art. 11 D.L. 25.06.2008, come convertito con Legge 6.08.2008, n.133);
- non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

- non essere conduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall'art. 1, comma 2, L. 431/98;
- non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare e situato nel Comune di Scoppito né essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, situati in qualsiasi località, che abbiano complessivamente un valore catastale uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare;

(Legge 96/96, Tabella "A", lett. c): "si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per una persona, non inferiore a 45 mq. per due persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre".

Legge 96/96, Tabella "A", lett. d): si intende quale alloggio adeguato quello "determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A/3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza. COMPONENTI DEL NUCLEOFAMILIARE: 1 2 3 4 5 6 (e oltre) VANI CATASTALI: 3 4 4,50 5 6 7.)

- essere titolare di un contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, di proprietà privata o pubblica, corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di Scoppito e regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro (presso l'Agenzia delle Entrate).
- Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di affitto sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In questo caso il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.
- Possono essere accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.
- essere di redditi imponibili per la collocazione nelle seguenti fasce:

FASCIA "A"

Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ultima dichiarazione) rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime Inps anno 2018 (€ 13.192,92) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%;

FASCIA "B"

Reddito annuo imponibile complessivo non superiore a € 15.853,63 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%;

il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile.

Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 21 della Legge 05.08.1978, n. 457: "qualora alla formazione del reddito concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60%.

Art. 2 - Criteri per la determinazione del reddito e canone di locazione di riferimento.

I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all'anno 2017, mentre per i canoni di locazione occorre fare riferimento a quelli pagati nell'anno 2018. Il canone di affitto di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione, ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, al netto degli oneri accessori. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di affitto dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio. In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il contributo viene calcolato dividendo il canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 3 - Nucleo familiare.

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica (DPCM 05.12.2013, N. 159).

Art. 4 -Termini e modalità di presentazione della domanda.

La domanda, compilata e firmata dall'interessato, unitamente a copia non autenticata di un documento d'identità della persona che ha firmato (art. 38 DPR n. 445/2000), dovrà essere presentata entro e non oltre il 05/12/2019:

- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune;
- spedita con raccomandata A.R. (in tal caso farà fede il timbro dell'Ufficio Postale) indirizzata a: Comune di SCOPPITO, Ufficio Sociale, Via Aldo Moro, 6 — 67019 SCOPPITO (AQ).

La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà riportare la firma leggibile del richiedente, unitamente ad una copia leggibile non autenticata di un documento di identità della persona che ha firmato, anche ai fini della veridicità della sottoscrizione. L'inammissibilità della domanda non sarà sanabile in sede di ricorso. La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dai documenti indicati come necessari sul modulo di domanda approvato dal Comune.

Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1 è convenzionalmente ridotto della metà”.

Art. 5 - Entità del contributo.

Il pagamento del contributo avverrà solo in caso di finanziamento da parte della Regione Abruzzo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Di norma il contributo massimo (di seguito “contributo teorico”) è così calcolato: non potrà mai superare il 70% del canone.

Dal contributo assegnato dalla Regione Abruzzo saranno scomputate le detrazioni di cui all'imposta sul reddito delle persone fisiche ottenute dai conduttori per l'anno 2018.

Fascia - Entità del contributo

Fascia A - Il contributo teorico sarà tale da ridurre l'incidenza del canone di affitto sul reddito al 14% per un massimo di € 3.098,74;

Fascia B - Il contributo teorico è tale da ridurre l'incidenza del canone di affitto sul reddito al 24% per un massimo di € 2.320,05;

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserverà di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la ridistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Il computo del contributo, di norma, è a cura della Regione Abruzzo.

Il contributo è riferito al periodo dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, e sarà rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Art. 6 - Modalità di pagamento del contributo.

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, qualora assegnate ed erogate. Il contributo sarà erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone d'affitto: gli aventi diritto devono presentare, unitamente alla domanda, copia delle ricevute di pagamento del canone di affitto riferite all'ANNO 2018 e copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione per l'ANNO 2018.

In assenza di presentazione della documentazione, il contributo non potrà essere erogato.

Nel caso in cui dalla presentazione delle ricevute si accerti che il canone di affitto pagato è diverso da quello dichiarato si procede nei seguenti modi:

- per i canoni pagati in misura superiore, non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- per i canoni inferiori a quanto dichiarato, il contributo da assegnare è calcolato sulla base del reale canone di locazione pagato. In caso di morosità nel pagamento del canone di affitto, il contributo integrativo destinato al conduttore potrà essere erogato al locatore, in modo da sanare la situazione di morosità. Il contributo verrà assegnato solo nei casi in cui le situazioni di morosità siano sanate, garantendo così la permanenza del richiedente nell'appartamento oggetto del contratto. Le economie derivanti da perdite, modificazioni dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali.

Art. 7 - Casi particolari.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di affitto, regolarmente presentate ai sensi dell'art. 6, sarà assegnato agli eredi in possesso di opportuna certificazione da presentare al Comune.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo verrà assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Detto requisito verrà valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non potrà, in ogni caso, superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune, sarà assegnata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 8 - Autocertificazione, controlli e sanzioni.

La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate sarà effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n.455/2000).

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non sarà concesso il contributo, sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000). L'Amministrazione Comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvederà a revocare il contributo stesso.

L'Amministrazione eseguirà controlli sui dati contenuti nelle autocertificazioni, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e altri Uffici Pubblici competenti. Inoltre l'Amministrazione invierà gli elenchi degli aventi diritto al contributo, alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione verificherà, tramite controlli a campione, che il beneficiario non abbia usufruito la detrazione fiscale del canone di affitto, richiedendo, prima dell'erogazione del contributo, copia dell'apposita documentazione.

Tutti i dati comunicati dai richiedenti sono trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati, ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016.

Art. 9 - Informazioni e ritiro delle domande.

Il bando e il modulo di domanda sono disponibili presso: il sito del Comune di Scoppito.
<http://www.comune.scoppito.aq.it>

Art. 10 - Informazioni e ritiro delle domande.

Il presente avviso non vincola in nessun modo l'Ente rispetto alle istanze che perverranno.

Si ribadisce che le istanze saranno utilizzate prioritariamente per il computo del valore presuntivo del contributo che la Regione Abruzzo utilizzerà per la ripartizione del Fondo Nazionale 2019.

In caso di effettiva assegnazione ed erogazione del contributo economico da parte della Regione Abruzzo, il Comune di Scoppito redigerà apposita graduatoria per l'assegnazione del contributo in favore degli aventi diritto; la ripartizione del contributo sarà funzionale alle risorse assegnate.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/98.

Scoppito, 21.11.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE



Rag. Franca RENZETTI